

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 28 aprile 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OGLIANICO - PRIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 423 – 14522/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Oglianico:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di Revisione del P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 22-13300;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 16 marzo 2011, il Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 29/03/2011 (pervenuto il 04/04/2011) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 050/2011);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.221 abitanti al 1971; 1.238 abitanti al 1981; 1.209 abitanti al 1991; 1.291 abitanti al 2001, dato, quest'ultimo che evidenzia una lieve crescita nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 627 ettari di pianura; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 340 ettari appartengono alla Classe II[^] (circa il 54% della superficie territoriale);

- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Ivrea, Sub-ambito “*Area Rivarolo Canavese*”, rispetto al quale sono da applicarsi gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione attraverso una concorde strategia a livello di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistema di diffusione urbana, individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
- sistema produttivo: appartiene al “*Bacino di valorizzazione produttiva*” facente capo al Comune di Valperga, come individuato dall’art. 10.3 delle N.d.A. del P.T.C.;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) come “*centro turistico*” e “*centro storico*” di interesse provinciale;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 35;
 - è interessato dal progetto di variante al tracciato della ex S.S. n. 460, proposto dalla Provincia, oggetto di Accordo di Programma con i Comuni di Lombardore, Front e Favria;
- infrastrutture ferroviarie:
 - è attraversato dalla ferrovia “Canavesana” Torino-Rivarolo-Pont Canavese, per un breve tratto, per la quale il P.T.C. prevede un cambio di tipologia;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 16 marzo 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della 1^ Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone, a breve distanza dall’approvazione da parte della Regione della Revisione del P.R.G.C., alcune modifiche, normative e cartografiche, atte a consentire il recupero ed il riutilizzo a fini turistico-ricettivo del complesso edilizio denominato “*ex Opificio*”, composto da edifici dismessi dall’attività produttiva ed in parte diroccati.

La Variante, introduce le seguenti modifiche:

- integra le destinazioni d’uso, con la sottoclasse di destinazione d’uso “*t3*”, consentendo la possibilità di insediare attività di tipo turistico/ricettive, anche con superficie utile lorda superiore a mq 1.000;
- alla Scheda n. 3 - fabbricati “*ex Opificio*”:
 - la zona viene ricompresa in una perimetrazione unitaria e denominata **Ambito 1**, in sostituzione alle diverse numerazioni attribuite dal vigente Piano ai singoli edifici; al suddetto Ambito 1, si applicano le trasformazioni e le prescrizioni in Variante;
 - analogamente a quanto sopra riportato, anche a livello normativo, il recupero dei fabbricati viene ricondotto ad un unico intervento unitario e complessivo; la norma prevede altresì i parametri urbanistici al quale l’intervento di recupero deve attenersi, introducendo, tra l’altro, limiti all’impermeabilizzazione delle superfici;

Dall’ambito sopra individuato, resta escluso il volume industriale esistente, di altra proprietà. La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, sia le Norme di Attuazione del P.R.G., che la cartografia di Piano, verifica la compatibilità con i contenuti del P.T.R., del P.T.C. vigente e del PTC2 in corso di approvazione da parte della Regione ed il rispetto dei

parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77. Per quanto attiene le condizioni di rischio idro-geologico e della compatibilità acustica, le variazioni avanzate non modificano lo stato di fatto, stante anche l'aggiornamento del Piano, di recente approvazione. L'atto amministrativo di adozione e la "Relazione Illustrativa" riportano le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21 agosto 2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2" ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/05/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 15/04/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Oglianico, adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 16 marzo 2011, **giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali; precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con deliberazione Consiglio

Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

2. **di dare atto che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Oglianico la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta